



**MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI**

**1. DATI DELL'ADERENTE**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Sesso M F Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Comune (Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Comune di residenza \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
Indirizzo residenza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**2. VALORE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI**

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

che, della complessiva somma versata nell'anno \_\_\_\_\_ al Fondo Ventidue,

l'importo di € \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

**non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento.**

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

- Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/2005 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili -ai sensi dell'art. 10 del TUIR- dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57.  
**A decorrere dal 2026, il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare viene innalzato a euro 5.300,00** (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di bilancio 2026).
- Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
- Per i lavoratori dipendenti, l'importo da indicare non deve comprendere la quota di contribuzione rappresentata riferibile al TFR.
- Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005 la deduzione dei contributi versati al Fondo nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico spetta a quest'ultimi e, in caso di assenza di redditi da parte dei soggetti stessi, la deduzione spetta al soggetto che ha effettuato il versamento, fermo restando il suddetto limite di euro 5.164,57 **(dal 2026, innalzato a euro 5.300,00)**.
- Si ricorda che con la presente comunicazione non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di soggetti fiscalmente a carico. In tale ipotesi, il soggetto interessato deve effettuare analoga separata comunicazione al Fondo, segnalando che l'ammontare dei contributi versati e non dedotti, non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui è fiscalmente a carico.

**MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL MODULO**

Il presente modulo dovrà essere trasmesso al Fondo secondo le seguenti modalità:

- o tramite posta, all'indirizzo: Via Berlino, n. 10 - Cap 38121- Trento (TN);  
ovvero
- o via e-mail, agli indirizzi: [fondoventidue@fondoventidue.it](mailto:fondoventidue@fondoventidue.it) e [fondoventidue@italianwelfare.com](mailto:fondoventidue@italianwelfare.com).

Sede legale: Via Berlino 10 - 38121 Trento (TN)

E-mail: [fondoventidue@fondoventidue.it](mailto:fondoventidue@fondoventidue.it)

Pec: [fondoventidue@pec.it](mailto:fondoventidue@pec.it)